



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tipologia: Sett. I - Avvoc.  
Rag. - Appo  
il 13.06.2014  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Francesco Lumiera)

**CITTÀ DI RAGUSA**

**Avvocatura Comunale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> 13.06.2014 <b>N.</b> 1066 <b>N.</b> 60 <b>Data</b> 09.06.2014	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione imposta di registrazione sentenza n. 2011 Corte di Appello di Catania. Sig.ra S G e S C Comune di Ragusa.
---	---

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**BIL. 2014**

**CAP. 1230**

**IMP. 763/14**

**FUNZ. 01**

**SERV. 08**

**INTERV. 03**

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta dell'istruttore amministrativo sig. Giovanni Canzonieri, il Dirigente del I Settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con atto di citazione notificato il 25.03.2008, le signore S G e S C invitavano il Comune di Ragusa a comparire avanti la Corte di Appello di Catania per l'udienza del 14 luglio 2008, perché venisse determinata l'indennità definitiva di esproprio, in conformità ai criteri previsti dalle leggi, dei fabbricati ubicati in Ragusa Ibla, via delle scale s.n. e del terreno circostante ad esso e di cui sono comproprietarie, nonché la indennità di occupazione; le ricorrenti lamentavano che la stima fatta dalla Commissione Provinciale degli espropri era insufficiente e non rispondeva al valore attribuibile ai fabbricati ed al terreno, secondo le vigenti normative ed i contenuti della sentenza n. 11007/2007 della Corte Costituzionale;

che il Comune di Ragusa, con deliberazione di Giunta Municipale n. 193 del 15.05.2008, si costituiva regolarmente nella causa in premessa indicata, affidando l'incarico della rappresentanza dell'ente all'avv. Sergio Boncoraglio; la causa veniva iscritta al n. 547/2007 R.G. della Corte di Appello di Catania ;

che con sentenza civile n. 10211 emessa in data 21.02.2011 la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima proposto dalle attrici, oltre a determinare l'indennità di espropriazione, condannava il Comune di Ragusa alla rifusione in favore degli attori di tutte le spese processuali, che delle spese di consulenze tecniche d'ufficio, come già liquidate in atti;

vista la nota pr. 42719 del 30.05.2014 con la quale l'avv. Antonio Dipasquale, difensore della signora S G , invita il Comune di Ragusa, entro dieci giorni dal ricevimento della nota, a provvedere al pagamento dell'imposta di registro relativa alla registrazione della sentenza che ha definito il procedimento specificato in oggetto, instauratosi tra il Comune di Ragusa e la Sua assistita, giusto l'avviso di liquidazione pervenuto alla signora S G in data 15.04.2014, per un importo complessivo di €. 268,38;

considerato che il Comune di Ragusa è parte soccombente nella causa de qua;

che pertanto è necessario procedere alla registrazione della sentenza n. 10211/2011 al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

per quanto sopra esposto, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 268,38

considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

visto l'art. 65 del predetto Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 di cui sopra, ed al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L.


#### **DETERMINA**

1. di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di €. 268,38


- imputandola al cap. 1230 imp. ~~763~~<sub>14</sub> bil. 2014 funz. 01, serv. 08 interv. 03;
2. liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. /2011 del 21.02.2011 emessa dalla Corte di Appello di Catania, la somma di €. 268,38;
  3. di effettuare il pagamento utilizzando modello F23;
  4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate per i motivi di cui in premessa.

Allegato: nota avv. Antonio Dipasquale pr. 42719 del 30/05/2014

l'Istruttore Amministrativo  
(sig. Giovanni Canzonieri)



l'Avvocato Responsabile  
(avv. Sergio Boncoraglio)



Il Dirigente  
(dott. Francesco Lumiera)



---

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Segr. Gen., Ragioneria, Avvocatura comunale

Da oscurare per la sezione atti ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati atti giudiziari

IL DIRIGENTE  
(dott. Francesco Lumiera)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 12/06/14

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 GIU. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

*Selenia*  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Selenia Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GIU. 2014  
al 20 GIU. 2014

Ragusa 21 GIU. 2014

**IL MESSO COMUNALE**